

REGOLAMENTO IVASS N. 20 DEL 3 MAGGIO 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI ESPERTI ESTERNI PER ISPEZIONI NEI CONFRONTI DI IMPRESE CHE HANNO AD OGGETTO I MODELLI INTERNI DI CUI AL TITOLO III, CAPO IV BIS, SEZIONE III, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s) del Codice delle assicurazioni private (Codice), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Secondo quanto previsto dall'articolo 189, comma 2, del Codice, in caso di ispezioni che abbiano ad oggetto la verifica dei modelli interni adottati dalle imprese, l'IVASS può avvalersi, fino al 31 dicembre 2016, di esperti esterni, con oneri a carico dell'impresa, nel quadro dei criteri di scelta degli esperti e delle ipotesi di conflitto di interesse da definire mediante regolamento, in conformità alla potestà prevista dall'articolo 191 del Codice. Ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice, tale facoltà riguarda anche le verifiche aventi ad oggetto modelli interni di gruppo.

La disciplina contenuta nel presente Regolamento viene adottata, altresì, in conformità alle previsioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione dettate dalla direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato (UE) 35/2015.

La disciplina di tali aspetti si pone, inoltre, in linea con l'impianto normativo di derivazione comunitaria, che introduce la facoltà per l'autorità di vigilanza di richiedere alle imprese vigilate una verifica da parte di esperti esterni delle valutazioni effettuate ai fini della solvibilità (cfr, in particolare, articolo 267 del Regolamento 35/2015 e orientamenti 57 - Richiesta all'impresa da parte dell'autorità di vigilanza di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente - e 58 - Indipendenza dell'esperto esterno – delle Linee guida EIOPA sul sistema di governo societario).

Il Regolamento si compone di tre Capi.

Il **Capo I**, "*Disposizioni di carattere generale*", consta di tre articoli concernenti *Fonti normative* (art. 1), *Definizioni* adottate (art. 2) e *Ambito di applicazione* del Regolamento (art. 3).

Le norme introdotte dal Regolamento si applicano ai seguenti soggetti, qualora abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare o siano state autorizzate ad utilizzare un modello interno parziale o completo di cui agli articoli 46-bis, 207-octies e 216-ter del Codice nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di impresa o del gruppo: imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice.

Il **Capo II**, "*Verifica esterna indipendente*", si compone di 4 articoli.

L'articolo 4 disciplina le modalità - invio di una richiesta ai soggetti di cui all'articolo 3 - con cui l'IVASS esercita la facoltà di richiedere la verifica esterna avente ad oggetti i modelli

interni nonché gli adempimenti in capo alle suddette imprese conseguenti all'attivazione di tale procedura.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'IVASS, i destinatari identificano e propongono all'Istituto gli esperti esterni che meglio possano condurre la verifica, dando evidenza nel rispetto dei requisiti di indipendenza e professionalità di cui all'articolo 5. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale "proposta", l'IVASS può far presente eventuali motivi ostativi all'attribuzione dell'incarico agli esperti identificati dai soggetti destinatari della richiesta.

Il possesso di adeguate competenze professionali viene valutato sulla base degli ambiti di intervento definiti nella richiesta stessa, che possono variare a seconda delle specifiche aree oggetto della verifica e della fase in cui si innesta l'intervento (*pre-application*, approvazione o *follow up* di un modello già approvato). La sussistenza del carattere di indipendenza viene valutata sulla base dei requisiti elencati all'articolo 5, coerenti con quelli definiti in previsioni di analoga natura contenute nel D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 sulla revisione legale dei conti.

I successivi articoli introducono l'obbligo in capo agli esperti di relazionare all'IVASS (art 6) e l'onere in capo all'impresa di fornire supporto all'attività dell'esperto, mettendo a disposizione la documentazione necessaria (art 7).

Infine, il **Capo III** consta di due articoli (artt. 8 e 9) contenenti le disposizioni inerenti alla pubblicazione e all'entrata in vigore del Regolamento.

Tenuto conto dei principi fissati dall'art. 2, comma 4, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 4, della legge n. 262/2005, il presente Regolamento non è stato posto in pubblica consultazione né sottoposto ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR), per ragioni di necessità e urgenza legate all'avvio del nuovo regime di solvibilità introdotto dalla direttiva 2009/138/CE.